

Gli statuti di Sonvico, Dino et La Villa del 1473

Autor(en): **Timbal, Mario L.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Zeitschrift für schweizerische Geschichte = Revue d'histoire suisse**

Band (Jahr): **25 (1945)**

Heft 3

PDF erstellt am: **21.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-75688>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Gli statuti di Sonvico, Dino et La Villa del 1473

di *Mario L. Timbal*

Tavola della materie

	page
§ 1. Introduzione	352
§ 2. Il Comune — Sua conformazione	353
§ 3. Autorità della Castellanza	357
§ 4. Legislazione ed organizzazione religiosa	370
§ 5. Legislazione civile e procedura	373
§ 6. Organizzazione economica della Castellanza	381
§ 7. La posizione dei forestieri	385
§ 8. Disposizioni fiscali	387
§ 9. Conclusioni	389

Questi Statuti sono rifacimento di altri precedenti. Sono in volgare, ciò che li rende assai pregevoli. Membranacei, in — IV, in semigotico ed in piena, pagina, con la numerazione e l'iniziale in rosso.

Precede l'indice, in rosso, dei 124 articoli (indice che, da sue particolarità linguistiche, ritengo posteriore). Gli Statuti sono interamente leggibili, di legatura in legno e cuoio, deteriorata. Costan di fogli 37, numerati sul recto. Di mm 215 × 165.

Segnalati al Governo del Cantone Ticino nel 1884 da Emilio Motta, che li aveva rinvenuti presso un antiquario milanese, sono pubblicati per la prima volta in appendice alla Dissertazione di Laurea presentata alla facoltà di Legge dell'Università di Berna: « Schema storico-giuridico del patriziato ticinese » dal Dr. Angelo Martignoni, nel 1917.

Il volgare degli Statuti è duro e primitivo, carico di errori. L'ortografia di numerosi vocaboli non è ancora fissata. Lo stile è colmo di ripetizioni e di giri di frase che rendono il testo ostico alla comprensione. Le difficoltà sono ancora accresciute dai numerosi termini dialettali di tecnica agricola o pastorale.

§ 1. Introduzione

Siamo nel 1473: diciannove anni innanzi la scoperta dell'America, venti esattamente dopo la presa di Constantinopoli da parte dei Turchi. In Italia è periodo di pace relativa.

Gli echi dei lontani Comuni dell' XIo e XIIo secolo si sono incanalati nelle Signorie, come a Firenze, Urbino, Mantova, ecc. o nelle oligarchie più o meno aristocratiche come a Genova e Venezia. In aria c'è vento di Riforma. Mentre la poesia italiana è tutta giocondità scanzonata e risa, si preparan lentamente le scuole filosofiche da cui esciranno pensatori come il Telesio, il Bruno, il Campanella, che scardineranno l'intollerante aristotelismo scolastico.

Nel mondo, le nazioni cominciano a cimentare la loro unità. Si sveglian la Spagna, la Francia, il Portogallo.

Un mondo sta per morire, sotto molti aspetti. Un altro si prepara: quello dei Colombo, dei Galilei, dei Keplero. Il Medioevo cede, lentamente, il posto al Rinascimento.

La nostra è epoca di transizione, punto di contatto di due mondi, perciò particolarmente interessante.

Il Ducato di Milano estende i suoi confini fin su nelle terre del basso Ticino, fino a Lugano. Il bellinzonese ed il locarnese gli saran fra poco aspramente contesi dagli Svizzeri.

Sono, le ticinesi, valli prealpine in cui il Comune è penetrato tardi, uno o due secoli dopo che non nella valle Padana. Comuni rurali, i nostri. E, come tali, poco dinamici, conservatori, lontani dagli sconvolgimenti sociali e di classe che contribuirono alla sparizione dei Comuni italiani. Evoluzione troveremo anche nel Ticino, naturalmente, ma evoluzione e non rivoluzione. Lentamente, senza scosse, le istituzioni comunali si trasformano. Restan però sempre democratiche, nelle nostre valli e nei nostri comuni rurali. Democratiche e tradizionaliste.

Il nome di comune cede, spesso, il posto a quello di « Vicinia ». E' tale il caso per il comune di cui prenderemo in esame gli Statuti: quello di Sonvico.

Non è nostra intenzione fare una storia completa di questo Comune. Molti documenti ci mancano. Molte conoscenze di storia generale ci fanno, per il momento, difetto.

D'altra parte un frequente contatto con le opere di medievalistica ci hanno insegnato ch'è vano pretendere di tracciare la storia del Comune o dei comuni in base ai soli Statuti. La vita di una città, di una località rurale in modo minore, è qualcosa di instabile, di dinamico, che difficilmente si lascia imprigionare dagli astratti schemi delle Costituzioni. Altrettanto varrebbe il voler dare oggi un'immagine della Svizzera tracciandola in base ad uno studio della sua Costituzione.

Le costituzione odierne sono d'altra parte qualcosa di giuridicamente molto più perfetto che non gli Statuti del XV secolo. Soprattutto degli Statuti di un Comune rurale di qualche centinaio d'anime.

Eppure, forse da questa stessa minor perfezione giuridica è dato di trarre un'immagine più viva e reale della vita di questi agglomerati, con le loro piccole preoccupazioni quotidiane, relative alla semina dei campi od alla salita all'alpe.

E' quanto cercheremo di fare. Organicamente e presentando con ordine logico, per quanto lo permettono le nostre cognizioni di medievalistica e di diritto medievale.

Premettiamo ancora che gli Statuti in esame presentano interesse assai grande per chi volesse far studi topografici sui confini dei nostri comuni rurali e sull'estensione delle loro terre; per far ricerche sull'origine dei nomi di famiglia; per chi si interessasse di tecnica agricola, e così via.

Ciò esula dai nostri intenti, che sono di portare un contributo, per quanto modesto, alla storia giuridica del nostro Cantone.

§ 2. Il Comune — Sua conformazione

Già nel primo articolo degli Statuti è detto che sono stati convocati tutti gli uomini di Sonvico, Dino e la Villa e tutta la Castellanza di Sonvico. Si fa cioè il nome di 3 paeselli rurali, che ancor oggi esistono ad una decina di chilometri da Lugano, e di una quarta entità, detta « Castellanza ».

Il nome di quest'ultima potrebbe voler designare un'antica istituzione giuridico-territoriale, forse d'origine gentilizia, che prese il nome dal castello sito a Sonvico e di cui sarà fatto cenno in uno degli articoli degli Statuti.

Tuttavia, la stragrande maggioranza degli articoli stessi, quando vuol parlare di tutto il territorio soggetto all'autorità consolare (ne parleremo in seguito) impiega sempre la denominazione di « territorio della Castellanza », o, molto più raramente, di « territorio del Comune ».

Premettiamo subito, che in questo campo la più grande improprietà di termini esiste, negli Statuti, così chè è sommamente difficile dire con precisione quali siano i confini che differenziano il Comune dalla Castellanza, e questa dalla « Vicinanza ».

Basti pensare che l'articolo 60, quando vuol parlare delle taglie in vino che Sonvico impone a La Villa ed a Dino, parla di essi come di « Comuni », mentre d'altra parte è evidente che alla assemblea in cui furono ratificati i presenti Statuti intervengono uomini dei tre villaggi, e che i Consoli hanno autorità uguale sui tre.

A nostro avviso, l'interpretazione più verosimile che si può dare al problema è la seguente: esistè primitivamente un nucleo originario a Sonvico, che per primo si destò dal torpore del Medioevo e che assunse, forse per la sua maggiore importanza economico-demografica, per primo istituzioni comunali.

Probabilmente, un castello vi fu allora costruito, con scopo di protezione e dalla base del quale partì un'ondata di pacifico imperialismo, che permise a Sonvico di accampar certi diritti sulle località di Dino e La Villa, forse legategli da vincolo di vassallaggio o di alleanza. Poi, il processo demografico o federativo intensificandosi, i tre villaggi vennero sempre maggiormente a trovarsi su di un piede di quasi uguaglianza, sinchè la fusione in un unico organo politico-giuridico ebbe luogo. Nacque così il Comune di Sonvico, Dino e La Villa, comune detto anche, e soprattutto quando si vuol designare il suo territorio, Castellanza. Poi, il nome di Comune degenerando, esso non indicherà più che un'entità vaga ed astratta, il cui organo supremo, l'Assemblea di tutti gli abitanti aventi diritto di gestione e di voto (tutti i primitivi abitanti), si chiamerà Vicinia o Vicinanza, nome questo che servirà anche ad indicare l'Assemblea generale di cui abbiamo parlato.

Non è nostra intenzione entrare nei dettagli circa le differenze che esistono tra il Comune del XII secolo e la Vicinia del XV. Basti rapidamente accennare che se il comune comprendeva primi-

tivamente tutti gli abitanti liberi dell'agglomerato, in seguito alla rapida immigrazione di elementi nuovi che si constatò nei XIV e XV secolo, le varie istituzioni giuridiche adottarono la politica del « *numerus clausus* ». I neo-arrivati furono perciò sistematicamente esclusi dai diritti politici e da certi diritti civili della Vicinia.

In questi andò accentuandosi il carattere di partecipazione ai beni comuni (*compascua*, *agri subsecivi*, *silvae comunis* o *Allmend*).

Poco a poco si formerà così un Comune nel Comune, la Vicinanza, che monopolizzerà tutti i diritti politici o quasi, ed anche alcuni diritti civili (diritto di esercitare certe professioni, ecc.).

All'epoca degli Statuti è questa la situazione. Abbiamo la Vicinanza di Sonvico, il cui territorio è detto « territorio del Comune » o della Castellanza, o semplicemente Castellanza. Essa comprende i vicini di Sonvico, Dino e La Villa, con i beni comuni di questi tre villaggi. Ch'essi siano poi, qua e là, singolarmente chiamati Comuni, non ha nessuna importanza. E' il tramandarsi di un'antica situazione giuridica scaduta, di cui restano i termini, ormai vuoti di senso.

Il Comune, o Castellanza, comprenderà allora tutti i vicini e gli stranieri ivi dimoranti, che non saranno ai primi, come vedremo, mesi su piede di uguaglianza. E l'eguaglianza politica non esiste nemmeno tra i tre villaggi, poichè l'articolo 60 di cui parlavamo, dice appunto che, all'epoca delle cardate, gli uomini della Villa o di Dino consegneranno ai Consoli rispettivamente stere 11 e 14 di vino buono e netto, e i Consoli le distribuiranno ai cardatori della lana. E che se poi le cardate non avranno luogo, sia libero ai Consoli ed ai Credenzieri di ricevere il vino o di esentare dalla prestazione gli uomini delle due località.

Della primitiva autonomia di La Villa appare traccia all'articolo 66, in cui è detto che il Camparo ed il Console di quel villaggio dovranno render conto ogni 6 mesi della loro attività ai Consoli della Castellanza. E' evidente che qui il nome di Console non indica affatto lo stesso personaggio che per la Castellanza.

Sono questi, a nostro avviso, gli unici elementi, negli Statuti, che permettono di distinguere tra la posizione giuridica dei tre agglomerati.

Da questo tributo obbligatorio, di due di essi al terzo, è possibile dedurre forse un'antica soggezione, rivelantesi, nel 1473, ancora da questo assai debole particolare.

Da quanto abbiamo detto ci sembra però da escludere che la Villa costituisca Comune a sè, soggetto a Sonvico.

Comunque, quella che per comodità chiameremo Castellanza, non è certo un'entità assolutamente indipendente. Come vedremo si regge democraticamente, ha i propri organi ed i propri funzionari, le proprie usanze e le proprie leggi, ma tutto questo, e gli Statuti non ne fanno mistero, lo è per privilegio ducale del Signor Duca di Milano (articolo 112), che ha certi diritti di metter taglie sul sale e la giustizia di sangue, che esercita per mezzo del Capitano di Lugano.

Abbiamo così la situazione seguente: in alto sta il Duca di Milano, signore di Lugano e di tutto il Sottoceneri. La sua autorità su questo territorio è devoluta al Capitano di Lugano, a cui i Consoli hanno l'obbligo di portare tutte le denunce per i fatti che diedero luogo ad una effusione di sangue. Alla comunità di Lugano è inoltre necessario far fare annualmente un controllo delle bilance e di tutti i mezzi di misurazione della Castellanza. Gli uomini di questa Comunità non sono d'altronde considerati come forestieri in modo assoluto, come dimostra l'articolo 13 (« Ogni forestiero non abitante la Castellanza di Sonvico né la Comunità di Lugano può aver i beni sequestrati... »).

In ultimo, terzo grado nella gerarchia politica, la Castellanza, che ha di fatto un'assai larga indipendenza. Ai Consoli è bensì concesso di render giustizia solo nei processi civili, ma la nozione del diritto civile era a quell'epoca ben più larga che non nella nostra. Infatti, tutti i fatti penali che non sfociavano in uno spargimento di sangue erano allora considerati civili!

Aggiungiamo poi che uno dei principali proprietari terrieri della Castellanza risulta essere l'Abate di San Carpoforo di Como. L'articolo 110, infatti, stabilisce che i massari devono pagargli i fitti a fine settembre.

Questa tripartizione riceve netta conferma dall'articolo 65, che stabilisce i salari per gli ambasciatori della Castellanza (sono ambasciatori tutti quelli che si recano fuori del Comune per conto di

quest'ultimo): soldi 7 al giorno per quelli che si recano a Lugano, 16 per quelli che si recano a Mendrisio e Como, 20 per Milano.

A tutti, poi, il risarcimento delle spese.

Ci sembra inutile attardarci ulteriormente sulla configurazione esteriore della Castellanza ed i suoi rapporti con l'esterno. Tralasciamo altresì di cercar di tracciare i confini dei suoi territori. Gli Statuti permetterebbero di farlo assai facilmente, ma questo è per noi di non rilevante interesse.

§ 3. Autorità della Castellanza

E' fenomeno prettamente Medioevale quello dello sminuzzamento dell'autorità, che si ripartisce tra un numero relativamente elevato di funzionari maggiori o minori. Non meravigliamoci quindi se questo è il caso anche per la Castellanza. Premettiamo inoltre che, di autorità, ne esistono due grandi categorie: autorità civili ed autorità religiose (di cui parleremo in un paragrafo a parte). Molto più numerose e con poteri naturalmente assai più vasti le prime.

Anzi, queste stesse, che occupano il posto essenziale nel Comune, possono venir suddivise in autorità che chiameremo maggiori e minori.

I. Autorità maggiori:

A. *L'Assemblea generale della vicinia, o Vicinanza.*

Gli Statuti non se ne occupano direttamente che in un solo articolo, forse perchè i poteri della vicinanza sembravano, all'epoca, ovvi.

La Vicinanza (due secoli prima chiamata anche « Universitas Civium » o « Arengo », a seconda dei luoghi) è infatti il potere sovrano della piccola repubblica semi-autonoma che è la Castellanza.

E' essa l'autorità che accetta o respinge gli Statuti, e che, all'occasione, li elabora.

Deve venir riunita due o tre volte all'anno dai Consoli per la ratifica dei conti, per decidere in tutte le questioni veramente vitali per il comune, quali l'estensione delle colture nei territori indivisi, il taglio dei boschi, la salita all'alpe, e così via; quello della salita all'alpe dev'essere d'altra parte un fattore di primaria importanza, perchè si esige (articolo 105) la decisione dei $\frac{2}{3}$ della vici-

nanza — maggioranza altrimenti mai richiesta — che i consoli devono riunire tra calendimaggio e metà maggio. Quando però i $\frac{2}{3}$ fossero consenzienti, sia obbligatorio per tutti, dicono gli Statuti, di condurre le proprie bestie all'alpe. E giù multe, di soldi 20 per vacca e 10 per capra contro i renitenti!

Facciamo rapidamente notare che, detenendo il potere di ratificazione degli Statuti e di liberamente modificarli, la Vicinanza possiede praticamente il potere legislativo in materia civile, religiosa, pubblica e penale, salve le leggi generali sovrastanti all'autonomia del Comune.

Un fattore importante che ci è dato determinare dall'articolo primo degli Statuti è quello del numero dei vicini.

Ne sono elencati, nominalmente, 81. Ed è detto ch'essi sono più dei $\frac{2}{3}$, anzi la quasi totalità. Possiamo così calcolare, un numero di 90 vicini per i tre villaggi. Resta ora da chiedersi se per «vicini» debbansi intendere tutte le persone appartenenti alle vecchie famiglie della Castellanza. E' evidente che devono esserne esclusi gli stranieri. Ma tutti i nativi non stranieri sono vicini? Dall'elenco posto nell'articolo primo è possibile dedurre che la cellula della vicinia è la famiglia. Infatti, nessun nome femminile figura tra gli 81. Son dunque escluse dalla vicinanza tutte le donne e, con esse, evidentemente i minorenni sottoposti alla potestà patria o familiare (di cui si parla negli Statuti). Restano soltanto i maschi maggiorenni. E tra essi, dobbiam pensare a tutti, o soltanto ai capi famiglia? Una conoscenza sia pur rudimentale della vicinia, il ruolo primordiale dato in essa alla famiglia, l'importanza che assume il capo famiglia in tutte le civiltà a base agricolopastorale, fanno optare per la formula di un'assemblea vicinale alla quale intervengono soltanto i capi famiglia. E' ciò che facciamo.

Abbiam dunque, nel caso nostro: una vicinanza di 90 vicini, tutti capi famiglia.

Ammissa una media 4 o 5 soggetti alla patria potestà od alla potestà del capo famiglia (figli, moglie, vecchi) per cellula familiare (numero assai normale per una famiglia di contadini di quell'epoca) possiamo dedurre che i 3 villaggi in questione contassero tra i 450—550 abitanti, più gli stranieri, forse un quinto della popolazione.

La presente vicinanza, dicon gli Statuti, elegge secondo la consuetudine 7 vicini di cui è fatto il nome.

Sono essi i cosiddetti:

B. I credenzieri.

Sono 7. E' ben vero che l'articolo 49 parla di 8 credenzieri, ma siccome l'articolo primo fa il nome dei neo-eletti, e che questi nomi sono 7, come è confermato da diversi altri articoli, sembra di poterli attenere a quest'ultima cifra.

Formano una specie di odierno Gran Consiglio: autorità intermedia tra la Vicinanza ed i Consoli, che potrebbero vagamente essere paragonati ad un nostro Consiglio di Stato. Anche per le loro funzioni stanno a mezzo tra l'autorità legislativa e l'esecutiva.

I credenzieri sono eletti dalla vicinanza e dai Consoli uscenti di carica. Loro compito principale è poi di eleggere, ogni 6 mesi, durata della loro carica, i nuovi Consoli.

Diciamo subito che i Credenzieri sono eletti a « fare, ordinare, statuire e compilare ». Ciò spiega il carattere ibrido delle loro funzioni. Hanno infatti il potere di derogare liberamente e a loro piacere da ogni statuto, ordinamento o consuetudine, i presenti Statuti naturalmente esclusi dopo di aver preso consiglio da alcuni « savi » (vecchi vicini), ciò che costituisce il loro potere legislativo. Anzi, l'articolo 79 lascia supporre la loro possibilità di derogare, certo per questioni secondarie, ai presenti Statuti, alla semplice maggioranza, quando dice che i Consoli non lo possono fare sotto pena di multa, senza il loro consenso.

In più hanno mandato pieno e libera e generale amministrazione (potere esecutivo) sulla Castellanza. Questo, naturalmente, purchè agiscano in modo leale, di buona fede e senza inganno.

Prestano giuramento davanti a 3 testimoni che, nel caso nostro, sono persone estranee alla vicinia: un tal Jacopo Carge, di Como, un tal Giorgio de Castelano, di Lugano, e tal Giovanni Ferre, di Cadro. Credo non sia a caso che questi tre testimoni non appartengano alla Castellanza.

Il loro salario è di soldi terzuoli 10 ogni 6 mesi, considerevolmente inferiore cioè a quello dei Consoli (lire terzuole 3 e 4 soldi per lo stesso periodo di tempo), ciò che permetto di dedurre che la

loro amministrazione è più nominale che effettiva. Infatti, eccetto l'imposizione delle taglie ed imposte edilizie (articolo 5), che hanno in comune con i Consoli; all'infuori dell'obbligo di presenziare ai Consigli, obbligo ch'è pure quello di tutti i vicini; eccetto l'attribuzione, in comune con i Consoli dei permessi di commercio di vittuaglie al minuto (articolo 57); a parte infine la loro possibilità di disporre della taglia in vino dovuta da quei di Dino e La Villa; essi non hanno altri obblighi o diritti speciali. Sono più che altro organo di controllo e per tutto quello che concerne l'amministrazione si rimettono a:

C. I Consoli.

Sono due, forse per rimembranza del sistema biconsolare romano, e possiedono, oltre al potere esecutivo, la giurisdizione sulla Castellanza. E' questa una delle caratteristiche del Medioevo: la fusione negli stessi individui del potere esecutivo e del giudiziario.

Abbioma visto che i due consoli sono eletti, ogni 6 mesi, all'inizio di gennaio ed all'inizio di luglio, dai 7 credenzieri.

Il loro salario è fissato a lire terzuole 3 e 4 soldi per 6 mesi.

I Consoli prestano giuramento sul Santo Vangelo, toccando con una mano la Scrittura e con l'altra i presenti Statuti (ricordo pretto del giuramento giudiziario germanico), dinnanzi ai Consoli uscenti. Essi promettono di esercitare l'ufficio consolare onestamente, senza parzialità nè per vicino nè per forestiero, e di render giustizia, sino alla somma di lire terzuole 100, come concede il privilegio ducale, nei soli casi di diritto civile.

Vediamo da questo particolare che la loro autorità giurisdizionale è derivata da un privilegio ducale (il Duca constatata, probabilmente mediante atto ufficiale, una situazione di fatto consacrata da usanza secolare) e che il loro potere è limitato al solo diritto civile (articolo I e 91). Quale in pratica fosse considerato diritto civile abbiamo già detto, e vedremo ancor meglio dall'enumerazione delle funzioni consolari.

Dunque, la giustizia penale (per i fatti di sangue) spetta al Capitano di Lugano, ed ai Consoli compete l'obbligo (articolo 119) di portargli tutte le denunce. In caso di negligenza sopportino tutto il danno di cui furono causa.

Per penale, l'abbiamo già detto, dobbiam ritenere i soli fatti di sangue. Tutto il resto rientra nell'orbita del diritto civile. Ci è facile desumere allora l'ampiezza del portere giuridizionale dei Consoli.

Di due sorta sono le incompatibilità della carica consolare: una personale ed una temporale. In primo luogo, non possono essere eletti Consoli (articolo 6) tutti i sottoposti alla patria potestà. E' una incompatibilità assoluta, ed i credenzieri che contravvenissero a questa disposizione si esporrebbero ad una condanna pecuniaria. Secondariamente, un limite di tempo è imposto prima che la rielezione sia possibile: limite di 2 anni secondo l'Indice, di 3 secondo il testo dell'articolo 7. V'è dunque divergenza tra i due testi. Divergenza che non sapremmo altrimenti spiegare se non arguendo che il testo voglia dire «la rielezione è possibile, ma non prima del terzo anno dopo l'ultima carica». Due anni devone quindi trascorrere tra una carica e l'altra, ciò che appiana la divergenza. Gli scopi di queste incompatibilità sono chiari: impedire da un lato ogni mira dittatoriale da parte dei Consoli, impedire dall'altro che carica di tale importanza pervenga in mano di incapaci. Fatto abbastanza strano, non è detto che le due cariche consolari non possono essere occupate da membri della stessa famiglia.

Esaminato l'argomento delle incompatibilità, torniamo al testo del giuramento. E' notevole constatare con quale insistenza si fa promettere ai consoli di rendere giustizia senza cavilli e libelli e senza intoppi di procedura. Questa raccomandazione è ripetuta all'articolo I ed al 92. La giustizia deve essere resa sommariamente, in modo rapido e senza atti scritti. Una multa molto forte è prevista per coloro i quali si appellassero a Statuti che esigono la procedura scritta. E' evidente che in località come le nostre, abitate da gente semplice e rude, la procedura romano-canonica, segreta, scritta ed interminabile, non godeva di troppo simpatie... Più i giustiziabili sono poveri e più la giustizia dev'essere aperta e spiccia. E' il caso nostro.

La giustizia dev'essere resa ogni sabato. In questo giorno, i consoli, od almeno uno di essi, devono recarsi al «banco» che funge da tribunale, e vi renderanno giustizia a tutti quelli che la reclamano.

Ad essi stessi è imposto un termine per l'esame delle cause: hanno 8 giorni di tempo (articolo 3), ed in caso di ritardo saranno multati. Le pene sono ad arbitrio dei Consoli, là dove disposizioni statutarie non esistono. Però, se esse dovessero superare le lire terzole 5, i Consoli sono tenuti a consultare dei « valent'uomini » (è un ricordo dei « rachimburgi » germanici?) giurati e legati anch'essi da un termine — 10 giorni — per rispondere.

Interessante notare che si tratta sempre e soltanto di pene pecuniarie, le pene corporali sono probabilmente riservate ai soli fatti di sangue.

Prima di passare ad un esame dettagliato delle funzioni dei Consoli, faccio notare ch'essi possiedono il monopolio della giustizia civile. E' infatti vietato (articolo 2 e 11) di chiedere giustizia fuori della Castellanza, a giudici stranieri, senza il consenso dei Consoli stessi. Ogni causa giudicata dal giudice straniero sarà considerata come non introdotta: i vicini o forestieri abitanti la Castellanza che avessero trasgredito a questa disposizione saranno multati e la sentenza del giudice straniero dichiarata nulla. Il ricordo delle disposizioni analoghe del patto del Rütli è ancora vivo a tre secoli di distanza. Il privilegio di eleggere i propri giudici e di giudicare le proprie cause è indice di libertà. Libertà cui non si è pronti a rinunciare.

Oltre al monopolio della giustizia, è concesso ai Consoli un privilegio, che ha per effetto di escludere l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: infatti, non soltanto una multa è affibbiata ad ogni persona che profferisce parole ingiuriose e miancce a loro riguardo (articolo 1 e 124), o viene a vie di fatto contro di loro (articolo 124), ma persino la multa per chi pronuncia un'ingiuria qualsiasi viene raddoppiata se l'ingiuria è pronunciata in presenza dei Consoli (articolo 27)! Lo stesso atto è quindi più o meno grave, a seconda che sia commesso in presenza dei Consoli o no...

Una curiosa disposizione a loro riguardo è poi prevista all'articolo 59. I Consoli non possono albergare fuori del Comune per più di una notte, a meno che vogliano rimaner assenti per più giorni per conto del Comune, nel qual caso dovranno trovarsi dei sostituti che incontrino il consenso dei credenzieri. Più che a salvaguardare la loro indipendenza da contitatti esterni, questa misura è

presa certo per evitare che le loro continue assenze interrompano o nuocciano all'amministrazione della giustizia ed al disbrigo degli affari del Comune.

Abbiamo così esaminato in modo generale la carica Consolare e le sue particolarità: durata, nomina, giuramento, potere giudiziario.

Ma questo non basta. Non avremmo una chiara visione dell'importanza dei Consoli nella vita comunale se non insistessimo in un esame più dettagliato della loro attività.

Il Console è infatti il personaggio più importante del Comune. Praticamente ne è l'anima e lo spirito direttore, soltanto vincolato dagli Statuti e da un tenue controllo da parte dei Credenzieri. E non soltanto incombe a lui il compito di render giustizia, compito alto ed importantissimo, ma egli domina quasi tutti gli organismi comunali, procedendo alla nomina delle autorità inferiori del Comune e delle quali parleremo in seguito, od alla messa all'incanto di alcune funzioni.

Entra infatti nell'orbita delle sue funzioni:

- a) la messa all'incanto annuale del posto di camparo o servitore della Castellanza (articolo 7),
- b) il ricevere il giuramento del mugnaio e delle mugnaia del Comune (articolo 33),
- c) l'elezione annuale di due « estimatori » o « terminatori » (articolo 53),
- d) l'elezione annuale di 3 o 4 uomini « degni di fede », che hanno l'incarico di amministrare l'alpe (articolo 105),
- e) l'elezione, pure annuale, di due « provveditori » della « vituaglia » (articolo 107).

Questo, quanto al loro compito di provvedere alle nomine delle autorità minori del Comune. Ma la loro autorità si spinge ben più lontano. Essi hanno infatti il compito di sorvegliare i pesi, le bilancie e le misure del Comune. E' compito importantissimo, ove si pensi alla grande instabilità, nonchè alla grande scarsezza dei mezzi di misurazione. V'è una bilancia, una misura per la farina, una per il vino, e così via, per tutto il Comune. Attorno ad esse si svolge tutta l'attività economica della Castellanza. E' quindi

legittima la cura con la quale gli Statuti provvedono al loro controllo, stabilendo la responsabilità delle supreme Autorità del comune, i Consoli, ed obbligandoli a farle annualmente bollare e controllare presso gli originali della Comunità di Lugano (articolo 77).

Essi hanno il compito di provvedere alle necessarie ricerche dei colpevoli, in caso di furto, e di ricondurre alla ragione coloro i quali molestano la pubblica pace. Eccoli dunque in veste di ufficiali di polizia (articolo 86). In questa stessa veste essi hanno competenza per sorvegliare la pulizia delle fontane pubbliche (articolo 61). In questa veste, infine, essi hanno il compito di visitare, una volta all'anno, le steconate di tutta la Castellanza (articolo 31).

Le loro mansioni si estendono poi all'autorità fallimentare, se è lecito usare questo termine, in quanto, insieme agli « estimatori », stimano e procedono alla vendita dei beni dei debitori oberati in favore e per conto dei creditori (articolo 54).

Oltre al compito contenzioso hanno pure la giurisdizione graziosa, ciò che testimonia la considerazione morale in cui erano tenuti dagli abitanti del comune. Stabilisce infatti l'articolo 80 ch'essi devono mettere tutto in opera per ricondurre la pace tra le persone della Castellanza. Ultima arma contro i renitenti, la multa di lire terzuole 10 (la massima che loro è concessa), che trasforma la loro attività in questo campo da graziosa in contenziosa.

Prima di lasciare l'argomento, diremo ancora che i Consoli tengono uno dei 2 libri del Comune, nei quali (articolo 103) devono essere iscritte tutte le sentenze, condanne, stime, multe, entrate ed uscite di qualsivoglia sorta, del Comune.

E' insomma il libro contabile della Castellanza. Una copia è detenuta dai Consoli, l'altra da colui che redige il libro, in modo che non vi sia possibilità di inganno.

L'articolo 78 provvede poi a che tutte le condanne e multe incassate dai Consoli per conto del Comune siano versate alla Castellanza al momento di lasciare l'ufficio. Ciò potrebbe far meraviglia, tanto è ovvio per il lettore moderno, ma, a nostro avviso, testimonia di un'evoluta forma democratica per quei tempi. Era infatti usuale, tanto nell'alto Medioevo come nel Rinascimento che le cariche pubbliche fossero non soltanto venali ed ereditarie, ben-

sì ch'esse fossero lucrative. Cioè che i funzionari trattenessero un tanto delle condanne inferte. Sarà questa una causa di continui soprusi, di cui si accusa oggi ancora il regime dei Ländvogti.

L'articolo 78 degli Statuti provvede appunto a che simili soprusi non possano avvenire.

II. Le autorità minori:

Sono parecchie e d'ordine diverso. Alcune rivestono i titolari dell'esplicita qualità di pubblici funzionari, e possono essere paragonate a quella dei nostri odierni uscieri, come il camparo. Altre possono essere loro assimilate, solo per alcune particolarità e per un loro monopolio legale, come quella del mugnaio.

A. Il camparo.

Ha la guardia delle terre e campagne della Castellanza, secondo le usanze, ed è tenuto ad accusare tutte le persone e bestie che troverà intente ad arrecar danno a campagne e terre. Funge insomma da guardia campestre e da usciere comunale. Da guardia campestre in quanto gli compete specialmente la sorveglianza dei terreni comuni della Castellanza; da usciere in quanto è tenuto a tutte le requisizioni dei Consoli: comanda e convoca la vicinanza; condanna a pene e multe tutti i contravventori, e ne versa l'importa ogni sabato ai Cosnoli; ha facoltà di riscuotere pegni, secondo il suo arbitrio (articoli 8 e 24); controlla le stecconate del Comune, affinchè siano sempre in buono stato (articolo 31); sorveglia il buon mantenimento delle strade, fontane, ecc. ed ha facoltà di multare i colpevoli o di costringerli a riparare il mal fatto (articoli 40 e 51); gli spetta di sorvegliare l'attività degli stranieri in modo speciale (articolo 102); bada infine a che le oche vaganti per la Castellanza non arrechino danno alla biada messa a seccare al sole (articolo 62)...

Fino a prova del contrario si presta piena fede alle sue affermazioni ed accuse.

Si tratta di un funzionario giurato — presta infatti giuramenti nelle mani dei consoli — e, benchè gli Statuti ne parlino quasi sempre al singolare, v'è luogo di ritenere dall'Indice ch'essi fossero

parecchi (articolo 8). Come già vedemmo al paragrafo 2, anche la località di La Villa ha il proprio camparo, interamente soggetto, egli pure, ai Consoli della Castellanza.

Una delle sue funzioni non meno importanti è quella della sorveglianza delle armi del Comune, che devono essere radunate tutte in casa sua, perlomeno durante la notte (articolo 72). E' questa una di quelle disposizioni che permettono di giudicare dei costumi dell'epoca. Se la uniamo a quella prevista all'articolo 44, che statuisce non potersi portare armi alla Vicinanza o al Consiglio; all'articolo 23 (« non si possa portar armi su tutto il territorio della Castellanza »), possiamo desumere che gli Abitanti della Castellanza fossero di carattere assai focoso, com'era debito all'epoca, e che i pericoli di zuffe non fossero scarsi.

Affinchè il camparo consacri tutto il suo tempo al servizio del Comune, è previsto (articolo 8) ch'egli non possa lavorare sul suo, o far lavorare per proprio conto durante tutto l'anno. Questo può sembrar strano, ma ci sembra di poter vedere la cagione dell'ultima disposizione, nel fatto che il lavoro per terzi doveva essere di ben scarsa importanza in località di piccoli contadini, quasi tutti proprietari sul loro. Ed affinchè il camparo non lavori fingendo di adempiere al suo ufficio (o forse affinchè sia facile riconoscerlo), gli Statuti spingono così innanzi la loro minuzia (articolo 8) che provvedono affinchè egli non possa portare altro in mano se non un bastone!

E' ora necessario chiederci: com'è retribuita una carica così assorbente da vietare ogni e qualsiasi altra occupazione? Gli Statuti (articolo 8) sono poco espliciti in materia. Essi prevedono che la retribuzione consisterà non in un salario fisso, bensì in una « mina » (unità di misura) annuale di miglio per ciascun fuoco della Castellanza. E' poi detto che questa misura può variare a seconda dei risultati della messa all'incanto. C'è dunque permesso di dedurre che la carica di camparo fosse almeno annuale, e che essa fosse messa all'incanto, partendo dall'unità base della « mina » per fuoco. Come si vivesse con un centinaio di « mine » di miglio all'anno, potremmo dire ove conoscessimo l'entità di questa unità di misura...

B. Gli «stimatori» o «terminatori».

Hanno compito molto più ridotto che non i campari. Annualmente (articolo 53), al momento dell'elezione dei consoli, questi ultimi nominano due « estimatori » o « terminatori », a duplice funzione.

In primo luogo, essi collocano i termini tra le terre dei vicini, e risolvono ogni controversia in materia. Per chi conosca la vita giuridica di campagna, sarà facile capire l'importanza di questa funzione. Infatti, la maggior parte delle liti tra contadini derivano appunto da questioni di termini, questioni che ancor si complicavano in quell'epoca, a causa dell'inesistenza di un registro fondiario che delimitasse le rispettive proprietà immobiliari dei vicini.

Quanta cura fosse votata alla questione dei termini, è detto dall'entità della multa fissata — lire terzuole 5 — per chi li rimovesse abusivamente. Nella loro seconda funzione, essi sono una sorta di periti, chiamati a stimare i danni prodotti sulle cose del comune, dai forestieri in ispecial modo, ed in generale tutti i danni arrecati sul territorio dell'Castellanza.

Nella loro qualità di periti, stimano poi e procedono alla vendita — insieme ai Consoli — di tutti i beni e pegni dei debitori, in favore dei creditori. E' quella che definivo la funzione di « autorità fallimentare ». Anche qui, la mercede non è calcolata a forfait: essi ricevono infatti soldi terzuoli 20 ciascuno all'anno, più due imperiali per termine piantato, più un % indefinito sul valore di stima degli oggetti stimati (da pagarsi dal proprietario dell'oggetto). Insomma, una funzione lautamente remunerata, ciò che ci fa pensare ad una assai grande difficoltà delle stime, dovuta all'assenza dei prezzi di mercato, alla scarsità dei mezzi di misurazione e all'isolamento da altri luoghi che potessero servire da termine di paragone (articoli 53 e 54).

C. I «provveditori di vettovaglia».

Abbiamo già detto della scarsità dei mezzi di misurazione. Da ciò possiamo immaginare quanta importanza avesse un continuo controllo dei pesi e delle misure. Niente di più normale allora che gli Statuti prevedano due funzionari appositi — eletti annualmente dai Consoli — che si occupino della bilancia comunale, diano la

pesa ad ognuno e sorvegliano il commercio al minuto. E' interessante notare come il commercio del vino, del pane e della carne, i 3 più importanti elementi di nutrizione, fosse sottoposto non solo a controllo, ma subordinato anche alla previa concessione di una licenza di vendita da parte dei Consoli (articoli 107 e 121).

Di più gli Statuti non dicono sui « provveditori di vittuaglia » (salario ecc.).

L'accento a loro fatto ci permette però di vedere come anche la vita economica della Castellanza fosse regolamentata, e come lo Stato intervenisse attivamente fin nei dettagli.

D. Il Mugnaio.

E' questo un argomento che potrebbe far capitolo a sè. Infatti, più che un funzionario, il mugnaio è un commerciante che gode di una specialissima e importantissima posizione di privativa, di monopolio.

La sua importanza per la vita economica del paese è però tale che gli Statuti se ne occupano minuziosamente. Tanto minuziosamente che, come vedremo, egli potrà venir assimilato ai funzionari comunali.

Innanzitutto è necessario far notare come fosse fatto obbligo a tutti i vicini di macinare la biada, quella necessaria al consumo familiare quanto per la cottura del pane, al molino del Comune. Quest'obbligo è conseguenza diretta del fatto che il molino del Comune può essere fonte eccellente di entrate per la Castellanza.

I mezzi di trasporto sono lenti, costosi ed insufficienti. La produzione di biada della Castellanza non può dunque essere utilmente portata a macinare a Lugano, ch'è troppo lontana. Tutt'al più potrebbe essere condotta ai molini dei villaggi vicini. Data questa situazione, perchè non concedere un monopolio legale al molino della Castellanza? Obbligare cioè tutti i vicini a macinarvi il proprio grano, e dare in appalto la funzione di muganio al maggior offerente?

Tale è appunto la soluzione adottata dagli Statuti. L'articolo 32 stabilisce il monopolio del molino e minaccia i trasgressori di una multa per ogni macinatura in altro molino, oltre all'obbligo di pagare le spese di macinatura di cui si è defraudato il molino stesso.

L'articolo 123 stabilisce che il molino dev'essere messo diligentemente all'incanto dai consoli, e che, tanto il mugnaio quanto la mugnaia devono prestare giuramento nelle loro mani. Perchè il giuramento? Gli è che la facilità con cui i mugnai possono rubare sulle macinature è divenuta ormai proverbiale. E' assai difficile, e lo era soprattutto, determinare quale quantità di farina dovesse uscire dalla macinatura di una data quantità di biada. Donde la facilità, per il mugnaio, di defraudare i clienti. Interviene allora il giuramento che, oltre ad essere un vincolo morale non indifferente, permette di colpire con eccezionale severità chi vi mancasse: 10 lire terzuole di multa (la massima concessa ai consoli) per i colpevoli, oltre al fatto che non saranno, se maggiori di 20 anni, più ritenuti degni di fede in tutta la Castellanza (articolo 81).

Ecco poi tutta la serie di disposizioni accessorie: il mugnaio e sua moglie ricevono dai Consoli lo stajo, la «mina», il «coppo» ed il «mezzo coppo»; egli è tenuto a cercare la biada a domicilio ed a ricondurvi la farina a proprie spese; se non lo fa entro tre giorni dalla domanda, il cliente è liberato dall'obbligo di macinare presso di lui; ripari i danni, nel caso in cui gli capitasse di spander biada; multa per chi osa (mugnaio e mugnaia compresi) muovere, far muovere o guastare i pesi e le misure, o non tenga in efficienza i buratti; infine, nessuno osi metter mano ai sacchi di biada depositati al molino senza aver prima giurato di agire onestamente (articoli 32, 33, 34, 35, 69, 123).

Troviamo poi alcune disposizioni che si occupano dell'eventualità in cui il molino perdesse la sua efficienza in seguito a rottura della ruota, delle macine o del palo, oppure in seguito a deviazione della roggia. Sono elementi di capitale importanza per la vita della Castellanza. Perciò, tutto è minuziosamente previsto. Se è la roggia che si rompe, il mugnaio la faccia riparare a proprie spese, fino a concorrenza di 5 giornate di lavoro, e se il danno è maggiore intervenga il comune. Nel caso in cui il molino perdesse la propria efficienza, provveda il mugnaio a ripararlo a proprie spese e rapidamente — altrimenti sia multato per il ritardo — e sia tenuto il Comune a fornirgli il legname grosso ed il ferro necessari per le riparazioni.

Abbiamo riportato per esteso quanto concerne il mugnaio,

perchè ci offre uno scorcio sulla vita economica della Castellanza, essenzialmente dedita, per certo, alla coltivazione della biada, orientata verso forme sì democratiche che persino il molino viene appaltato al maggior offerente, preoccupata di salvaguardare sino all'ultimo i legittimi interessi dei vicini, e che, pur di non perdere una buona fonte di entrate, non esita ad intervenire direttamente nel gioco delle forze economiche, istituendo monopoli, esigendo giuramenti e legiferando abbondantemente.

E. Il Castellano.

E', più che un funzionario del Comune, una specie di guardiano incaricato della sorveglianza del Castello di Sonvico. I suoi compiti sono quasi nulli, e gli Statuti se ne occupano solo incidentalmente (articolo 70) per stabilire ch'egli non può abbandonare il Castello sotto pena di incorrere in una multa.

Non spira forse, quest'articolo 70, un'atmosfera un pò malinconica da museo? Il Castello feudale e fiero, devoluto alla guardia di un vicino, probabilmente vecchio ed acciaccoso, che non può lasciarlo senza esser multato di soldi 20...!?

§ 4. Legislazione ed organizzazione religiosa

S'è tanto parlato dello spirito religioso del Medioevo che non val davvero la pena di insistere. E' però essenziale far notare una cosa. In Italia, questo spirito ha cessato, almeno nelle città, di pervadere la vita del popolo verso la metà del XIV secolo. Jacopone da Todi, San Francesco e Dante, in quanto scrittori religiosi, rappresentano gli ultimi aneliti di un misticismo che troveremo, nel Petrarca, già allo stadio del dubbio tra il volere ed il sapere, già volto in ironia nel Boccaccio.

Il XIV ed il XV sono i secoli dei canti carnascialeschi di Lorenzo il Magnifico, delle satire del Bembo, che presagiscono le oscenità dell'Aretino o le pacchianate del Folengo.

Se perciò vogliamo rappresentare lo stato psicologico-metafisico della società della fine del XV secolo, è un quadro dalla nota irriverente e licenziosa che dobbiamo dipingere. La religiosità si è perduta al punto di irridere se stessa. Questo nelle città almeno, nelle sfere cioè della borghesia e della cultura.

Gli Statuti che abbiamo in esame sono sì dell'ultimo quarto del XV secolo, ma essi ci parlano di una regione di campagna, esclusivamente abitata da contadini. Non v'è bisogno di insistere sullo spirito conservatore del contadino, chè, ancor oggi, se ci preme trovare pratiche religiose ormai persesi nelle città, bisogna cercarle nelle vallate alpine. Ci sembra perciò di poter attribuire le molteplici disposizioni concernenti la religione degli Statuti ad un perdurare di religiosità nelle intenzioni, assai logica per il luogo, e, nel contempo, forse ad un incipiente perdersi di questa stessa religiosità nella quotidiana realtà. Quale necessità, infatti, di regolamentare tanto strettamente le pratiche religiose ed i buoni costumi di una popolazione nella quale il sentimento religioso è insito e vivo?

Comunque, gli Statuti principiano col condannare ad una multa di oltre 3 lire terzuole ogni persona che bestemmia il nome di Dio. Poi, diminuendo le tariffe, riducono di circa $\frac{1}{3}$ la multa per le bestemmie contro i Santi... Certo è lodevole l'intenzione del compilatore, ove si pensi che queste multe possono divenire ottima fonte di entrate per il Comune (articolo 22)! Indi, ed è logico, si, passa alla proibizione di lavorare in certe feste, le feste comandate (articolo 50) di San Giovanni Decollato, di San Pietro e di San Bernardino. Anche qui, una piccola multa è prevista per i trasgressori.

Si tratta poi di provvedere alla scelta dei rettori delle chiese di Sonvico, Dino e la Villa. E' appunto il problema di cui si occupa l'articolo 55, stabilendo che nessuna persona nata nella Castellanza, o che vi abbia parentela, possa essere eletta prete beneficiario o rettore delle Chiese del Comune, nè che in alcuna di esse possa officiare a nome della Castellanza, nè ricevere salario o beneficio. Ed aggiunge l'articolo: questo per evitare ogni scandalo. Una multa è poi prevista — lire terzuole 10 — per chi facesse proposte contrarie in Vicinanza od in Consiglio. Ora, a nostro parere, lo scandalo è solo possibile ove si ammetta che le Chiese della Castellanza fossero munite di benefici tali da springere molti a brigare alla carica di rettore, ciò che si sarebbe prestato alla corruzione ed alla simonia. Constatiamo intanto, e ciò può essere interessante, che la Castellanza provvede da sè, e per via elettiva, a

procurarsi i propri pastori spirituali. Il Vescovo di Como è lontano e la sua influenza si fa dunque poco sentire.

Abbiamo avanzato l'ipotesi che il beneficio delle Chiese della Castellanza fosse assai elevato. Come provvedevano i vicini, oltre che ad esso, alla manutenzione delle Chiese, del camposanto, ai paramenti ed agli oggetti necessari per il culto?

In primo luogo mediante l'elezione annuale di due decani, che hanno pressappoco lo stesso compito che i campari, ma che lo svolgono in favore della Chiesa. Prestano giuramento e sono tenuti a condannare chi arreca danni al Comune, e chi non si reca ai vespri secondo le usanze. Le multe, continua l'articolo 25, devono pervenire alla Chiesa di Sonvico. E' chiaro che si intendono qui le multe relative alla mancata partecipazione ai vespri. Constatiamo dunque, in primo luogo, ch'è posto l'obbligo legale di partecipare a determinate cerimonie religiose, e, in secondo luogo, che alle spese necessarie si provvede mediante l'attribuzione alle Chiese del provento di certe multe. Così quella per le bestemmie, quella per chi volesse far eleggere un prete nativo della Castellanza, quella per chi non assistesse ai vespri, quella per chi gridasse o facesse baccano in un raggio di 12 braccia dalla Chiesa mentre il prete sta officando (articolo 29), quella per chi porta bambini di età inferiore ai 2 anni in Chiesa durante la Messa (articolo 28), quella per chi insudicia o costruisce o lascia pascolar bestie nel cimitero o sul sagrato (articolo 120), e quella, infine, per chi sporca il pozzo di Dino o vi conduce bestie ad abberverarsi (articolo 114).

Questa è già, o può già essere una buona fonte di entrate.

Devono poi esistere le fondazioni ed i lasciti « pro anima » dei defunti o dei vivi che si sentivano cattiva coscienza, di cui gli Statuti non fanno naturalmente parola.

Ma, quasi non bastasse, l'articolo 42 statuisce che ogni persona che presta giuramento verserà un soldo terzuolo, che andrà per metà al Comune e per metà alla Chiesa di Sonvico. Siccome quasi ogni accusa dev'essere sostenuta, secondo la procedura, dal giuramento, e quasi ogni giudiziaria controversia dal giuramento è risolta, nella vita della Castellanza il numero di soldi raccolti in questo modo non doveva essere esiguo. Naturalmente l'obbligo non esiste per chi in una causa giura in qualità di testimoniaio.

Ma ciò non basta ancora.

Ed ecco l'articolo 63 sostenere che son tenuti all'elemosina tutti coloro che posseggono case o terre (proprie). Devono dare ogni anno, alla festa di San Martino, tutto il fitto delle proprie case e terre ai decani. Questi spenderanno il ricevuto in opere di utilità per la Chiesa di Sonvico. Può sembrar eccezionale quest'obbligo di consegnare tutto il fitto alla Chiesa. Non si tratta più di una decima, qui! Ci sembra di trovare una spiegazione nel fatto che, molto probabilmente, i vicini della Castellanza vivevano quasi tutti nella propria casa e lavorano il proprio terreno. Anzi, quest'articolo ci può essere utile per la ricostruzione della vita economica della Castellanza, poichè ci fa vedere che in essa la piccola proprietà dominava di gran lunga e che di ricchi che avessero case e terreni da affittare dovevano essercene ben pochi. Constatiamo inoltre che, in caso di applicazione, questa misura equivaleva praticamente ad una espropriazione di capitale per i ricchi, quindi che la legislazione sociale era già, in questo senso, assai evoluta.

L'articolo 64 prevede infine che i decani sono tenuti a far credito delle riparazioni e spese necessarie anche per le chiese di Dino e La Villa.

Rimane da ultimo da menzionare l'obbligo ch'è fatto a tutti gli abitanti della Castellanza di consegnare ai decani una « molza » di formaggio il giorno dell'Ascensione. Probabilmente questo formaggio veniva distribuito in parte ai poveri del Comune e, per il resto, serviva da salario per i decani, così come il miglio per i campari.

§ 5. Legislazione civile e procedura

Prima avvertenza: impiegheremo il termine di « legislazione civile » nel senso molto lato ad esso attribuito durante il Medioevo, cioè di tutta quella parte del diritto che non si occupa di questioni di sangue o di diretta organizzazione della vita pubblica (diritto costituzionale). Rimane quindi un campo vastissimo, che comprende gli odierni diritto civile, commerciale, parte del penale e tutta la procedura.

In secondo luogo precisiamo che non è nostra intenzione occu-

parci a fondo del problema: ricostruire cioè tutta la legislazione in vigore in quell'epoca nella Castellanza.

Il Comune di Sonvico, situato in suolo italico, fa parte di quel più grande gruppo giuridico che ha adottato il diritto romano-canonico, detto anche diritto italico. Non ci vogliamo occupare di tale questione.

Pur appartenendo alla più grande famiglia giuridica italiana, la Castellanza, come tutte le altre regioni, possiede usi e costumi propri, spesso raccolti sotto forma scritta negli Statuti o nei « Libri consuetudinum » locali. E' di ciò che intendiamo discorrere.

E' evidente che gli Statuti della Castellanza non menzionano tutto il diritto vigente nel Comune. Essi si contentano di enumerare quelle relativamente poche norme giuridiche essenziali — tratte magari dal diritto italico senza modificazione — che più specialmente servono al suo grado di civilizzazione, e di enunciare un certo numero di norme proprie — presentanti magari caratteri germanici — che le sono pervenute per ossequio alla tradizione.

Richiederebbe troppo spazio l'esaminarle minutamente tutte. Ci contenteremo quindi di nominarne di sfuggita la maggior parte e di studiarne più diffusamente quelle poche che ci sembrano di particolare interesse per enucleare le caratteristiche giuridiche della Castellanza e la sua forma di civilizzazione.

Il diritto è la redazione sistematica delle norme reggenti la vita economica, la vita familiare e la vita religiosa. Abbiam detto altrove di quest'ultima. La forma economica prevalente della Castellanza è l'agricola. Diremo di questa in un paragrafo a parte. Rimane dunque la vita economica extra-agricola e la vita familiare.

Una prima osservazione veramente essenziale ci sembra la seguente: i compilatori degli Statuti non hanno saputo trarre tutte le necessarie conclusioni dalla distinzione del diritto in civile e penale, esigenti la semplice riparazione del danno (il ristabilimento dell'equilibrio rotto) la prima; la pena o riparazione simbolica alla società intera, in più del risarcimento al danneggiato, la seconda. Perciò, anche per i reati di diritto civile sono sempre previste delle condanne pecuniarie fisse: le multe. Così, ad esempio, per chi non paga a tempo i propri debiti, ecc. E' evidente che le preoccupazioni

d'ordine fiscale, in più della confusione giuridica, sono presenti in queste misure.

Seconda osservazione generale, rilevata già altrove, è quella che concerne la persistente ostilità verso le forme di procedura scritta, complicata e segreta, compensata da una netta preferenza per i giudizi sommari, forse di equità, pubblici ed orali.

Ed ecco allora (articolo 2) che le azioni in giustizia sono introdotte oralmente presso i consoli, per qualsiasi causa. Ecco l'obbligo per il debitore confesso di pagare il proprio debito entro 5 giorni, oppure la concessione di un breve termine di 10 giorni al debitore che contesta la domanda, per provare il suo buon diritto di resistenza. Ecco la prova fatta a mezzo di giuramento, ch'è sempre molto sbrigativa (da notare che il consoli possono obbligare chicchessia al giuramento, tanto il debitore come il creditore; non è quindi sempre l'attore che deve fare la prova della propria pretesa). Ecco allora la rapidissima prescrizione di certi crediti: 3 giorni per i crediti che si hanno verso il Comune e di cui non si è reso conto immediatamente (articolo 88). Ecco l'articolo 90 affermare che ogni cambio (permuta) avvenuto tra gli uomini del Comune deve essere ritenuto valido, sia esso istrumentato o no, e si occupi di cose mobiliari od immobiliari. Quindi nessuna esigenza di atto scritto per la trasmissione della proprietà degli immobili. Ecco infine la fissazione del breve termine di 10 giorni dalla commissione del misfatto per sporgere accusa, e l'obbligo di comprovare la propria accusa entro 10 giorni sotto pena di multa (articolo 95).

Come vediamo, non solo questi termini vanno contro i termini normali di prescrizione, tanto acquisitiva quanto estintiva, conosciuti pure dagli Statuti (l'articolo 101 dice infatti che si acquistano per prescrizione i beni immobili dopo 10 anni di occupazione incontestata, dopo 20 se tale occupazione non fu continua: termini questi previsti in parte dal diritto romano classico); ripetiamo, non solo non si tiene alcun conto dei termini normali, ma l'estensione di quelli previsti dagli Statuti è talmente ridotta da rivelare un desiderio quasi affannoso di risolvere rapidissimamente ogni causa. E questo sta in diretto rapporto con l'assenza o la scarsezza di documenti scritti, scarsezza in parte voluta. La memoria è proverbialmente più corta che non la prova scritta. Siccome non si desiderano documenti

scritti, ci si dovrà contentare della prova orale: necessità quindi di fare in fretta. Dunque, prescrizioni molto brevi. La scarsità di documenti scritti (« carte », come si chiamavano in quell'epoca) ne rialza d'altra parte il valore. Più una cosa è rara e più vale, soprattutto per mentalità semplicistiche, come quelle dei contadini. Vediamo perciò minacciare dell'enorme multa di lire terzuole 50 (e mi domando come questa multa si possa accordare con il fatto che il privilegio ducale concede ai consoli di multare soltanto fino a lire 10) chi presentasse una carta falsa. Multa che sarebbe estesa anche all'avvocato che l'avesse redatta (articolo 89). Se pensiamo che il salario di un console era fissato a lire 3 e 4 soldi per un semestre, vediamo quanto onerosa fosse una multa di lire 50.

Accanto poi a diverse affermazioni quasi banali per la loro evidenza, quali quella che pone la forza di cosa giudicata (articolo 2: « più non possa domandare l'attore le cose per cui il debitore fu assolto »); quella che condanna al doppio della pena chi portasse falsa accusa ai consoli (articolo 46); l'obbligo di risarcire il danno arrecato (articolo 71), ed è notevole il fatto che tale articolo sancisca l'obbligo di pagare una multa, oltre al risarcimento del danno, si sia o no colpevole di averlo arrecato volontariamente o fortuitamente; l'obbligo assai curioso di restituire al proprietario « quell' »albero che si è estirpato, proprio quello... (articolo 75); la multa cui si condanna chi arreca molestia ad altri (articolo 82); l'affermazione che non si può alienare un oggetto se non una volta tanto, e che, in caso di più vendite dello stesso oggetto, la prima soltanto sia valevole (articolo 93); la multa inferta a chi reclama il pagamento di un'obbligazione già eseguita al debitore liberatosi dall'obbligo (articolo 98); la multa infine prevista all'articolo 122 per chi fa danno sia di giorno che di notte (da notare che la multa è di soldi 5 se il danno è fatto di giorno, di lire terzuole 3 se di notte); accanto, dico, a tutte queste affermazioni quasi banali, troviamo delle disposizioni giuridiche assai interessanti per l'evoluzione dell'istituto giuridico che sanzionano; per la loro modernità, insomma. Intendiamo accennare a tutte le disposizioni previste per costringere il debitore ad adempiere al suo impegno e, nel caso in cui resistesse, per salvaguardare i legittimi interessi del creditore. E' quella che chiamavo, « grosso modo », la procedura fallimentare.

Abbiamo visto, più addietro, che consoli ed estimatori sono le autorità preposte a questa funzione. Esaminiamone ora più da presso il decorso. Un credito può essere garantito in due modi almeno: mediante garanzia personale, o cauzione, e mediante costituzione di pegno presso il creditore. Questi due modi sono menzionati dagli Statuti. Si occupa del primo l'articolo 2, quando statuisce che in caso di contumacia del debitore, il mallevadore è costretto a pagare la condanna. Un diritto di reversione sul debitore principale è naturalmente concesso alla cauzione, e si rafforza questa disposizione decidendo che il debitore principale non sarà accolto in giustizia se prima non ha restituito al garante il danno e le spese.

Più diffusamente ancora, gli Statuti si occupano di pegni e garanzie reali. La possibilità di mettere a pegno oggetti mobiliari ed immobiliari non è espressa esplicitamente se non per quanto concerne la possibilità del camparo di esigere dei pegni, tuttavia, almeno tre articoli se ne occupano indirettamente:

- a) L'art 100: «Nessuno possa impadronirsi dei beni delle persone della Castellanza che siano garanzia di debiti, fin che il debitore abbia deciso di soddisfare il creditore o di lasciargli il pegno.» E, per «impadronirsi» bisogna intendere «entrare in possesso», in modo lecito od illecito.
- b) L'art 92 costringe chi ha impegnato un oggetto con patto di riscuoterlo a versare tutti i fitti e guiderdoni di cui entrerà in possesso al creditore onde estinguere il suo debito. Da notare che si dice esplicitamente «chi avesse impegnato... terre, case o cose mobili». Oltre al semplice pegno manuale possiamo dunque pensare anche ad un rudimento di ipoteca.
- c) L'art 116 statuisce che i consoli devono ordinare ogni mese a chi dato pegni di andarli a riscuotere. Sarà loro rimesso $\frac{1}{3}$ «della condanna». Se non lo fanno non sarà loro rimesso niente.

Ricostruiamo i frammenti: constatiamo dunque che a garanzia dei propri debiti possono essere dati pegni manuali e concesse garanzie immobiliari (ipoteche). Queste garanzie possono essere date volontariamente o coercitivamente (articolo 2: «Se alcun creditore ottiene la condanna del suo debitore e teme per i b e n i s u

cui conta prevalersi, possa egli far contestare questi beni presso i terzi, i quali saranno obbligati a tenerli presso di sè fino a decisione dei consoli »).

Quando il pegno è concesso volontariamente vi è, esplicito od implicito, il patto di ritirarlo. Si costringe perciò il debitore a versare fitti e guiderdoni a questo scopo e si incarica i consoli di invitare tutti i debitori al ritiro. Nel caso in cui questo ritiro non avvenga subito (mediante pagamento del debito), la situazione dei creditori è protetta anche presso i terzi, fino alla definitiva decisione in merito dei consoli. Da ciò vediamo che, in caso di mancato pagamento da parte del debitore, il creditore non può procedere « illico et ex lege » alla vendita od alla personale ritenzione del pegno. Questa possibilità è subordinata a decisione giudiziaria.

Vediamo inoltre (articolo 116) che la costituzione obbligatoria di pegno, in caso di ritardo nel pagamento o di legittimo timore da parte del creditore, era accompagnata da multa, rimessa per $\frac{1}{3}$ al debitore al momento dell'esecuzione dell'obbligazione (con conseguente ritiro del pegno). E' questa una disposizione bizzarra, voluta per ancor meglio proteggere il creditore ed arricchire il fisco. Oltre ad uno scarso senso dell'equità, essa dimostra che i capitali non dovevano essere tanto abbondanti da andare in cerca del piazzamento. Al contrario, chè altrimenti si sarebbe favorita la situazione del debitore. Constatiamo infine che la mancata esecuzione da parte del debitore si risolveva sempre in una ritenzione del pegno — dopo decisione giudiziaria — da parte del creditore insoddisfatto.

Esaminiamo ora il caso in cui il debitore non esegue il suo impegno. Quid? Vi provvede, dapprima, l'articolo 113: il creditore « manda » per il suo debitore, riempie cioè una specie di mandato di pagamento, che consiste probabilmente nell'invio dell'estimatore o del console presso il debitore renitente per costringerlo a pagare. Ecco allora un'altra curiosa disposizione: se il debitore confessa il suo debito, paga un soldo di multa per ogni lira terzuola di debito; se nega (e si provasse il suo debito) la multa viene raddoppiata. Il ritardo nel pagamento, la « mora », è dunque considerato vero e proprio « delitto », passibile di pena pecuniaria, oltre che del risarcimento del danno.

Bisogna poi aver modo di costringere il debitore a pagare. Il creditore conta naturalmente di rivalersi su certi beni, impropriamente chiamati pegni: consoli ed estimatori provvedono allora alla stima ed alla vendita degli stessi, in favore dei creditori, fino alla somma di lire terzuole 100 (articolo 54). La domanda di vendita all'incanto (è la procedura di realizzazione seguita) dev'essere fatta dal debitore per pubblico strumento, eccezione rarissima alla regola della procedura orale. V'è in seguito un termine di 20 giorni prima della vendita, dopo di che, ogni giorno è buono.

Per maggior prudenza, nel valore di stima non sono computati i frutti dell'anno in corso (i pegni o beni da realizzare consistevano spesso in parcelle di terreno dall'incerto raccolto).

Constatiamo dunque una straordinaria severità a riguardo dei debitori ed una grande sollecitudine nel desiderio di proteggere e favorire il creditore. E' questo il proprio dei diritti primitivi (lo « jus » non è la protezione del debole), e delle società a scarso capitale liquido. E' infatti logico che si voglia sconsigliare con tutti i mezzi la costituzione di pegni immobiliari in una società di contadini che vivono soltanto grazie al lavoro della loro terra. Una volta la parcella venduta, il debitore esatto cadrebbe fatalmente a carico della pubblica assistenza, ciò che si vuol evitare.

Nel contempo possiamo però renderci conto della relativa perfezione del sistema.

E' questa, a mio avviso, una delle particolarità più degne di nota degli Statuti, che ci mostra assai bene la relativa evoluzione del diritto contrattuale della Castellanza.

Cento deduzioni d'indole economica, da cui ci asteniamo, si offrirebbero da questo spunto.

Alcune particolarità in altro campo troviamo all'articolo 11, che ci permette di intravedere un sistema assai corretto di riparazione dei danni: chi infatti chiede riparazione di un danno sopravvenuto per furto, rapina, incendio od altra causa, deve far stimare il danno dagli estimatori e farlo iscrivere (istrumentare). Ripetizione del danno in altro modo non è possibile. Si vuol evitare ogni richiesta esagerata, così come si vuol proteggere il danneggiato da riparazioni insufficienti, delegandogli dei periti competenti. Lo Stato interviene anche qui minuziosamente nella vita dei cittadini. Il fatto

che si menzioni il danno per fuoco (che può essere fortuito) fa pensare che, forse, la comunità intera risarcisse il danno del singolo dovuto a forza maggiore. Non mi sembra di poterlo affermare in modo categorico. E' però, questo, un indizio che ci farebbe constatare un bel senso di solidarietà sociale.

Il sistema dell'iscrizione è pure usato (articolo 21) per i casi di contestazione di eredità, fino a definitiva decisione giudiziaria e per ragioni analoghe al caso precedente.

Un ricordo diretto del diritto romano troviamo all'articolo 16 che proibisce le donazioni tra coniugi, esclusi i doni fatti dal marito alla fidanzata e la dote della sposa. Probabilmente, questa disposizione trova alla sua base il desiderio di cementare l'unità familiare e di impedire che i beni escano dalla famiglia da cui provengono. In questo senso dispone lo stesso articolo, decidendo che i beni del coniuge morto apparterranno ai « redes » (= eredi = prole), esclusa la dote che va al coniuge superstite.

Il diritto canonico si tramanda invece a noi attraverso la disposizione che vieta l'usura: prestito ad interesse (articolo 85).

L'articolo 76 si occupa poi della ripartizione delle terre indivise, ad esempio tra co-eredi. La domanda di ripartizione dev'essere inoltrata ai consoli, e la ripartizione stessa dev'essere eseguita dagli interessati in buona forma e con lode dei consoli e del comune intero, entro 8 giorni. Quest'articolo non è privo di interesse, ove si consideri la frequenza con cui si trovano delle « terre indivise » nelle località di campagna ed alle liti di cui queste terre indivise sono causa. Anche qui, autorità e Comune danno a vedere d'intervenire da vicino.

Di tutt'altro genere sono le disposizioni degli articoli 96 e 97. E', con esse, il soffio del Medioevo che si fa sentire, in cui sibilano ancora ombre di superstizioni, di magie e di malocchio. Contro prevenzioni poco umane e superstizioni vanno lodevolmente gli articoli in questione. Ma la loro stessa esistenza prova l'esistenza del male da guarire.

L'articolo 96 istituisce una multa per chi maledisce ed invoca in ginocchio la morte altrui da Dio, e per quelle donne che dicono ad altra di essere state le amanti del marito entro l'anno. La prescrizione del delitto è, qui, annale!

L'articolo 97 afferma con forza l'onorevolezza della vedova che decide di ritirarsi dalle gioie di questo mondo e rinuncia a rimaritarsi, per meglio dedicarsi all'educazione dei propri figli. E, siccome la sola affermazione può essere insufficiente, la si sanziona con una disposizione pratica: tali vedove non potranno essere cacciate, per nessuna ragione, dalla casa che abitavano col marito. Ripeto, la necessità di affermazioni come queste mi fa pensare all'esistenza di un preconcetto contro la vedova che rifiuta di rimaritarsi. Che ci fosse scarsità di donne, nella Castellanza?

Un ultimo accenno va fatto alle disposizioni prese per salvaguardare la Castellanza nella sua integrità materiale e morale. Come vedremo nel prossimo paragrafo, la Castellanza possiede delle terre proprie, le terre comuni: ecco allora l'articolo 10 prevedere che ogni vicino può accusare chichessia di aver arrecato danno alle guaide (terre comuni). Chissà perchè tale accusa non è possibile durante certi giorni? i 3 che precedono ed i 3 che seguono la festa di San Martino, che forse non si vuol turbare. Dispone poi l'articolo 84 una multa di lire 10 per chi tradisce il Comune od alcun vicino; ed il 94 una multa per coloro che danno aiuto o nascondiglio ai ribelli e banditi della Castellanza.

E chiudiamo così questo paragrafo, incompleto assai e pur troppo lungo, nel quale abbiamo voluto dare diffusamente l'immagine delle particolarità giuridiche della Castellanza, affinché tali notizie possano eventualmente servire per nuovi studi.

§ 6. Organizzazione economica della Castellanza

Molto è già stato detto incidentalmente, a questo proposito, nelle pagine che precedono. Ci contenteremo quindi di un quadro d'assieme, con qualche informazione supplementare, tratta direttamente dagli Statuti.

Abbiamo brevemente accennato, nel paragrafo 2, ad una lenta trasformazione del Comune primitivo nella Vicinia, e abbiamo detto tra l'altro, che uno dei principali elementi di questa trasformazione va ricercato nella sempre maggior importanza presa dai « terreni comuni ».

Ci spieghiamo: cacciata l'influenza dei vari feudatari minori

delle singole vallate, si è contemporaneamente distrutta la loro proprietà su vaste distese di territorio.

Questi feudatari minori erano, infatti, i maggiori proprietari terrieri delle singole regioni, e nei loro patrimoni personali stavano specialmente quegli elementi che, come i boschi, i pascoli, le selve ed i corsi d'acqua, mal si prestano alla piccola proprietà privata. Cacciati i signorotti feudali, a chi avrebbero dovuto appartenere questi elementi patrimoniali se non alla comunità intera che, grazie alla sua unione, è riuscita a liberarsi dalla tutela feudale? E' quello che accade: boschi, pascoli, selve e corsi d'acqua diventeranno la proprietà comune degli uomini liberi delle varie località. Si costituiscono così quelle comproprietà chiamate « Allmend » nei paesi di lingua germanica, « agri subsecivi », « silvae communis », « compasquae » nei paesi di lingua latina, e che sono alla base dei nostri odierni « beni patriziali ».

Originariamente, questi beni comuni apparterranno a tutti i liberi del Comune; poi, sotto l'impeto delle immigrazioni di forestieri, dovute all'accrescersi delle popolazioni, i primitivi abitanti del Comune cominceranno a praticare una politica di esclusivismo: solo essi, ormai, prenderanno parte alla comproprietà, con tutti i suoi benefici. In certe vallate, come in Leventina, si arriverà al punto di proibire certi mestieri ai forestieri stanziatisi da poco nel Comune. Poco a poco si creerà in tal modo un Comune nel Comune.

Son queste, grosso modo, le caratteristiche della genesi della vicinia.

Tale è, d'altronde, la situazione che troviamo nella Castellanza di Sonvico, sia ch'essa abbia conosciuto un'antica serie di signorie feudali, sia che i suoi abitanti abbiano conosciuto « ab initio » la comproprietà di certi terreni, tramandatasi dai costumi agrari romani e germanici. Infatti, gli Statuti ci parlano a più riprese di terre della Castellanza di vastissima estensione: si tratta del Bosco di Sorivo (articolo 49) di cui son dati i confini e che risulta essere assai vasto; si tratta dei « lochi delle guaide », o pascoli comuni di cui parla l'articolo 109; si tratta infine dei « compascua », accennati all'articolo 111, di La Villa. Tanto per i boschi, quanto per i pascoli comuni, gli Statuti contengono certe prescrizioni: il modo con cui

si procederà alla falciatura o la proibizione di raccogliere legna e stame a certe epoche dell'anno e senza pagarne il prezzo.

Oltre alle terre comuni vi sono le proprietà private. Abbiamo già accennato in questo studio come, per diversi indizi, sia necessario ritenere ch'esse fossero di modeste dimensioni (cioè tali, in media, da poter essere lavorate direttamente da una famiglia) e molto numerose: una cioè per ogni famiglia vicinale. Ciò è assai comprensibile ove si pensi che queste proprietà private trovano spessissimo origine nelle periodiche spartizioni dei terreni coltivabili, originariamente di proprietà comune e divenuti poi, « vi consuetudinis », proprietà dei beneficiari. Indizio di questa origine troviamo nella parola « sors » che serve anche ad indicare la proprietà privata (tirata a sorte).

Accanto alla predominante piccola proprietà privata troviamo infine alcune terre affidate a dei massari, certo liberi, affittuari dei terreni dell'Abate di San Carpofo in Como, e che gli pagano dei fitti annuali in denaro.

Questa la struttura fondiaria della Castellanza.

La Castellanza è essenzialmente dedita all'agricoltura ed alla pastorizia. E' perciò normale che una assai ricca legislazione agricola provveda alla soluzione dei problemi particolari che sorgono in società di tale struttura.

In primo luogo notiamo la cura con cui gli Statuti cercano di preservare le culture:

- a) articolo 115: multa per chi cammina nei seminati. Disposizioni affinché questi siano chiusi tra il mese di agosto e la fine della vendemmia.
- b) articolo 74: multa per chi cammina senza motivo nei prati.
- c) articolo 59: ingiunzione ai proprietari di cani di tenerli legati durante il periodo della vendemmia (la preoccupazione è qui di carattere anche extra-agricolo...).
- d) articolo 47: proibizione di accendere fuochi sul territorio della Castellanza senza il consenso dei Consoli (si vuol evitare il pericolo di incendi, sempre gravi per le popolazioni di campagna).
- e) articolo 9: minaccia di gravi pene per chi fa stame od arreca danno, personalmente o per causa delle sue bestie, alle

terre e cose della Castellanza. Segue poi l'elenco delle multe previste, che variano a seconda che il danno sia arrecato da persona, da bestia grossa, da bestia minuta, da equino o da porco sfuggito alla sorveglianza del porcaro del Comune.

Ma lo Stato interviene ancor più da vicino nella vita agricolo-pastorale della Castellanza. L'indice degli articoli ce ne dà un esempio (non abbiamo trovato il testo dell'articolo nella pubblicazione del Martignoni), citando un articolo 56 che doveva regolare la vendemmia. L'articolo 48 vieta poi di accettare nella Castellanza bestie forestiere (il pericolo delle malattie infettive nei bovini doveva essere grande, poichè si parla anche di « pascoli di cura ») e l'articolo 118 dispone per la pascolazione delle bestie minute (pecore e capre).

Anche qui, come nel caso delle professioni essenziali per la vita del Comune quali quella del mugnaio o dei venditori di vit-tuaglia, lo Stato interviene sollecito, e sanziona e prescrive e consiglia.

Di qualche interesse possono essere altri 4 articoli, che si occupano dell'eterna questione delle piante del vicino che fanno ombra sulla propria terra, delle piante da bosco che impediscono con i loro rami la buona crescita del proprio seminato, infine dei propri alberi siti su terreni altrui. Le soluzioni sono spesso assai originali, se pur semplicistiche. Prescrive infatti l'articolo 36 si possono tagliare le piante del vicino, entro novembre e marzo, ed in una certa misura. Decide il 37, per evitare futuri conflitti, che non si possono piantare alberi sul proprio terreno entro un raggio di 4 braccia dal confine con il terreno del vicino (in caso di non ottemperanza a questa disposizione, il vicino potrà sradicare personalmente l'albero colpevole). Concede l'articolo 38 di tagliare tutti i rami degli alberi di bosco che ombreggino i propri seminati, cui si possa giungere con una falce, stando in piedi sopra un carro vuoto...

Infine, il più interessante articolo 73 ci descrive una situazione giuridica degna di nota. Esso parla di alberi propri che si hanno su terreni altrui, escludendo così il principio romano « superficies solo cedit » (tutto ciò ch'è situato su di un terreno appartiene al proprietario del terreno). Pur constatando una simile situazione giuridica, l'articolo cerca di metter fine a tale stato di cose, prescrivendo che,

se l'albero secca, non si possa ripiantarne uno nuovo, che se però l'albero è divelto dal vento o da altro accidente (caso fortuito); sia lecito raddrizzarlo o ripiantarlo. Si cerca cioè di ritornare al sistema romano per forza di inerzia: lasciando seccare poco a poco gli alberi che non si potranno sostituire. E' la vecchia furbizia contadina in atto.

Riassumendo la situazione, abbiamo dunque nella Castellanza dei terreni di proprietà comune dei vicini, essenzialmente composta di boschi e di pascoli. La piccola proprietà fondiaria domina, accanto a pochi massari di un proprietario straniero. Le occupazioni essenziali sono l'agricoltura, la coltura della vite, la pastorizia con tutte le industrie annesse (latticini, concia delle pelli, ecc.). In tutte queste attività lo Stato interviene assai attivamente mediante i suoi organi: consoli, campari, estimatori, provveditori di vittuaglia.

Per le necessità della vita quotidiana esiste un certo commercio, principalmente dovuto alla macinatura del grano (risolta monopolisticamente) ed alla compravendita delle vittuaglie essenziali, nelle quali lo Stato fa sentire la sua voce concedendo o ritirando licenze e soprattutto istituendo un severo controllo dei pesi e delle misure.

§ 7. La posizione dei forestieri

E' ora giunto il momento di chiederci qual'è la situazione dei forestieri nella Castellanza.

Innanzitutto la parola «forestiere» esige una definizione. Abbiamo visto che il nucleo essenziale degli abitanti della Castellanza è costituito dai vicini. Potremmo dunque dire ch'è forestiero chi non è vicino, chi viene da fuori, come dice la radice della parola. Ma ciò non corrisponderebbe a realtà, perchè accanto ai vicini esistono degli abitanti della Castellanza, ivi dimoranti magari da più generazioni, che non hanno la qualità di vicini. In essi bisogna, a mio avviso, vedere già dei forestieri. D'altra parte, nella grande classe dei forestieri, possiamo intravedere delle gradazioni, delle sfumature. Vi sono, abbiamo visto, i forestieri dimoranti nella Castellanza, privi dei diritti politici, non vicini. Vi sono poi i forestieri dimoranti nella Comunità di Lugano (vicini ed abitanti di Lugano) che godono di una posizione di privilegio (articolo 13) in materia di sequestro preventivo di beni. Infine troviamo i forestieri

in senso assoluto, non vicini, non abitanti la Castellanza, forestieri anche alla Valle di Lugano.

I forestieri non hanno, innanzi tutto, i diritti politici. Non hanno nemmeno il diritto di compartecipazione alle terre comuni, ciò che costituisce un netto privilegio per i vicini. Però, per chi conosca in parte la situazione nelle Vicinie analoghe di altre parti del Cantone Ticino, è chiaro che la Castellanza di Sonvico si dimostra assai tollerante a riguardo dei forestieri.

Essa ammette implicitamente (articolo 108) che i forestieri possono ottenere licenza di vendere delle vittuaglie al minuto. L'articolo 102 dimostra che il Comune non è più severo nel multare i forestieri che i vicini.

La sola esigenza speciale è che lo straniero, prima d'essere accolto in giustizia, deve aver risarcito il danno arrecato e pagato la multa.

Persino le altre prescrizioni ci sembrano, per i tempi, assai ragionevoli. Niente di strano (articolo 13) che i beni dei forestieri non dimoranti la Castellanza o la Comunità di Lugano possano essere sequestrati ad istanza di ogni persona presente nella Castellanza, sino a copertura della somma di cui il forestiero è debitore. E' una misura di elementare prudenza, dato che l'organizzazione statale non giungeva molto lontano e che, una volta sottrattosi alle mani della Castellanza, lo straniero debitore sarebbe stato assolutamente irraggiungibile. Dettata da analoghe preoccupazioni è poi la decisione dell'articolo 14: prima d'essere accolto in giustizia, lo straniero deve dare garanzia bene accetta (è la nostra moderna garanzia del « causa judicatum solvi »), situata nella Castellanza e sufficiente per coprire l'entità dell'oggetto litigioso e le spese. Altrettanto si dica dell'articolo 83, contenente la disposizione precauzionale che interdice di dare alloggio o casa a quei forestieri che non possono prestare garanzia di lire terzuole 25 per il pagamento di tasse ed imposte e che non stiano a disposizione, durante 3 giorni, dei vicini di cui sono debitori.

I motivi di tali preoccupazioni sono talmente evidenti che non esigono ulteriori spiegazioni. Misure analoghe alle descritte sono d'altronde applicate, in misura più o meno larvata, anche dai nostri Comuni del ventesimo secolo.

§ 8. Disposizioni fiscali

Tutto quanto è stato detto ci mostra uno Stato nel quale l'intervenzione dell'autorità pubblica è frequente ed intenso, uno Stato nel quale il numero dei funzionari è — per rispetto agli abitanti — straordinariamente elevato.

E' quindi lecito chiederci: in che modo prevedono gli Statuti di sopperire alle pubbliche spese, che dovevano essere assai ingenti?

Gli Statuti non menzionano assolutamente alcun obbligo della Castellanza verso l'estero, nè di taglie verso la Comunità di Lugano, nè di presenti al Duca di Milano. Quest'ultimo gode del privilegio di una tassa sopra il sale e, forse, delle prestazioni dei soldati che il Comune deve levare a proprie spese (articolo 18). Ma è tutto.

Varie sono ora le fonti di entrata del Comune. Alcune provenienti direttamente dalla sua attività di proprietario, altre dalla sua qualità di amministratore della giustizia.

In primo luogo gli pervengono gli introiti delle funzioni messe all'incanto: quella di mugnaio. In secondo luogo, dobbiamo far notare che non una sola delle prescrizioni enumerate dai 124 articoli degli Statuti è sprovvista della sanzione pecuniaria, che perviene, quasi sempre, al Comune. Già abbiamo fatto cenno alla confusione giuridica che permette allo Stato di aggiungere una multa ad ogni obbligo di risarcire il danno arrecato, così come la aggiunge ad ogni semplice trasgressione della legge. Ogni compimento di un atto pubblico, trascina poi seco l'obbligo di pagare una tassa allo Stato. Sono, queste, fonti eccellenti di entrate.

Ma l'organizzazione fiscale della Castellanza è già di gran lunga più evoluta, e prevede la percezione di imposte e tasse sulle persone e sulle sostanze e su determinati oggetti (telonei). La prima e l'ultima sono state naturalmente conosciute durante tutta la storia ma, quello ch'è interessante notare, è l'esenzione dall'imposta sulla sostanza di determinate persone. Già l'esistenza di un'imposta sulla sostanza non era poi fatto assolutamente ovvio, in quei tempi.

Abbiain visto che tutte le entrate ed uscite del Comune devono essere iscritte nei 2 libri contabili, uno dei quali dev'essere tenuto

dai Consoli, l'altro da persona imprecisata, onde evitare ogni possibilità di truffa. L'articolo 99 prevede poi che tutte le persone che effettuano una spesa qualsiasi per il Comune, la devono previamente far scrivere nei libri contabili, sotto pena di compiere poi atto nullo. Questo quanto alla contabilità, che mostra di essere semplice, ma tenuta già con un certo sforzo di esattezza e di controllo.

Vediamo ora nel dettaglio come si fa fronte alle spese.

Vi sono delle spese sopportate genericamente da tutte le entrate del Comune, altre cui devono provvedere determinate fonti.

Tra queste ultime troviamo le spese di manutenzione delle strade e delle siepi. Ciascun vicino deve provvedervi personalmente, sul tratto prospiciente alle proprie terre, salvo in caso di diluvio od altro accidente (forza maggiore), che vedrebbero in azione solidale l'intero comune (articolo 41).

Troviamo inoltre le spese di leva dei soldati che il Comune deve fornire (non è detto a chi, ma, molto probabilmente si tratta del Duca di Milano): una metà della spesa è pagata dal testatico (imposta personale per capo), l'altra metà dall'imposta sulla sostanza (articolo 18).

Fin qui, salvo il largo ricorso all'imposta sulla sostanza, che mostra una tecnica fiscale relativamente evoluta, non troviamo nulla di speciale. Più interessante è forse l'interpretazione dell'articolo 15, che dice: «Ogni spesa fatta per conto del Comune o della Castellanza (concime, ponti, strade, campane...) gravi sui vicini». Sui vicini soltanto od anche sui forestieri abitanti la Castellanza? Ci sembrerebbe strano che solo i vicini avessero a sostenere le spese che interessano, indirettamente, anche i forestieri abitanti sul luogo. Ricordiamo allora l'articolo 83, che esige una garanzia di lire terzuole 25 per ogni forestiero che intende prender dimora sul territorio del Comune. Garanzia per le imposte è detto. Come interpretare, allora? A nostro avviso è necessario pensare ad un «*lapis calami*» del compilatore, che impiega la parola «vicini» allorchè avrebbe dovuto impiegare quella di «abitatori».

Menzioneremo infine il fatto che l'articolo 19 esclude dall'imposta sulla sostanza e dal testatico le vedove ed i minori di 18 e maggiori di 60 anni. L'articolo 52 conferma questa esenzione, disponendo che ogni taglia, spesa od imposta dev'essere sostenuta

dagli uomini tra i 18 ed i 60 anni. Il criterio familiare è, come vediamo, prevalente, poichè le donne sono esentuate dall'imposta.

E' questa una discriminazione indicante, ancora una volta, il desiderio, assai straordinario per l'epoca, di proteggere certe categorie di popolazione.

§ 9. Conclusioni

Sarebbe di gusto assai dubbio e scientificamente temerario lanciarsi qui in apologie esagerate sull'importanza dell'argomento trattato, od in generalizzazioni eccessive.

Nel campo della medievalistica, soprattutto, bisogna mostrarsi eccessivamente prudenti, e dare gli esempi e le monografie per quello che sono: L'espressione di singoli quadri, che possono variare nel tempo e nello spazio. Solo lo studio di un numero sufficientemente elevato di monografie locali permetterà dunque di trarre conclusioni generali di un certo interesse scientifico. E la storia dei Comuni ticinesi del Medioevo è troppo povera ancora per potercelo permettere.

Ci limiteremo allora a tracciare, brevissimamente, uno schematico quadro riassuntivo delle particolarità della Castellanza.

Gli Statuti in esame ci hanno permesso di ricostruire, in piena fine del secolo XV, un organismo politico dalle forme eccessivamente democratiche. E' questo un fenomeno di non scarso rilievo per un territorio sito sì vicino all'Italia delle Signorie, in cui le forme politiche democratiche si non perse in tutti i Comuni di maggior rilievo.

Lo Stato è nel caso nostro eccessivamente piccolo e nemmeno assolutamente sovrano. In esso, data la sua angustia, l'intervento dei cittadini è facile. Si realizzano quindi le forme ideali per la democrazia diretta, conseguenza di che sarà l'analoga organizzazione politica della Castellanza a quella, ad esempio della Repubblica di Ginevra, con la Vicinanza equivalente al « Conseil Général », i Credenzieri ad un « Conseil des CC » miniatura, ed i Consoli ad un « Petit Conseil ».

Lo Stato dimostra, attraverso la sua legislazione, un'intensa ed assai rara preoccupazione sociale: il desiderio di intervenire minutamente nelle cose dei singoli, anche a costo di compromettere una parte della loro libertà, onde assicurare il supremo interesse

dell'intera collettività. Di qui tutta la legislazione economica che dimostra due tendenze: una alla « pianificazione » dell'economia, l'altra alla negazione — antesignana all'odierna — della bontà del libero giuoco delle forze economiche.

Legislazione civile e procedura sono esempio di schiettezza: le lunghezze, i contorcimenti e le sottigliezze cavillose sono poste alla pubblicità, alla brevità ed all'equità. Il diritto è assai rude, in quanto la protezione del debole in virtù della sua stessa debolezza non è ancor nata.

E' nato invece, e contraddice a questa rudezza, il desiderio di assicurare una certa protezione ad alcune classi sociali, che risultano essere le più deboli: vedove, donne e minorenni.

Lo straniero è trattato, rispetto ai tempi, con una certa benevolenza.

Il sistema fiscale può dirsi evoluto: nessun privilegio fiscale viene a macchiare lo spirito di uguaglianza ch'è in esso.

Nel campo morale v'è ancor traccia di lontane superstizioni che si cerca di correggere e vietare. Sempre si mette tutto in opera onde evitare ogni scandalo o tentativo di corruzione. Le Chiese sono ben dotate e la libertà di fede (o di ateismo) naturalmente non esiste.

In generale tutto il sistema giuridico è ugualitario, più che libertario; democratico-livellatore più che democratico-liberatore dell'individuo. Ma il primo termine del paragone è, nell'evoluzione storica medievale, presupposto essenziale del secondo.

Insomma, pur nelle sue rudezze, nel suo relativo semplicismo, il testo degli Statuti, che non costituisce certo opera giuridicamente sottilissima, testimonia una certa furberia e praticità tipicamente contadina che, meglio degli accorgimenti dello jure, servono a preservare queste tipiche forme della democrazia diretta: i contadini rurali ticinesi del Medioevo.